



Provincia di Benevento

VERBALE DI DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 28 FEBBRAIO 2007

Oggetto: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO – SENTENZA TRIBUNALE DI BENEVENTO N. 413/2007 – LENGUA ANTONIO C/PROVINCIA DI BENEVENTO.

L'anno duemilasette addì ventotto del mese di febbraio alle ore 11,30 presso la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, prot. n. 1987 del 16.2.2007, - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto – si è riunito il Consiglio Provinciale composto dal:

Presidente della Provincia On. le Carmine NARDONE

e dai seguenti Consiglieri:

1. AGOSTINELLI Donato	13. FELEPPA Michele
2. ANGRISANI Rita	14. GAGLIARDI Francesco
3. BARRICELLA Raffaele	15. LAMPARELLI Giuseppe
4. BORRELLI Mario	16. LOMBARDI Paolo
5. BOSCO Egidio	17. MARCASCIANO Gianfranco
6. BOZZI Giovanni	18. MAROTTA Mario
7. CAPOCEFALO Spartico	19. MORTARUOLO Domenico
8. CRETA Giuseppe	20. NAPOLITANO Stefano
9. DAMIANO Aldo	21. POZZUTO Angelo
10. DAMIANO Nicola	22. RICCI Claudio
11. DE CIANNI Teodoro	23. RUBANO Lucio
12. DI MARIA Antonio	24. SCARINZI Luigi

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Geom. Donato AGOSTINELLI

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Gianclaudio IANNELLA**

Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 15 Consiglieri.

Risultano assenti i Consiglieri 2 - 3 - 5 - 6 - 13 - 14 - 20 - 23 - 24-

Sono presenti i Revisori dei Conti //

Sono, altresì, presenti gli Assessori - GRIMALDI - VALENTINO -

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

Richiamata l'impossibilità di istruire, per motivi strettamente tecnici, la pratica di cui all'oggetto in tempo utile da consentire la trasmissione della stessa, per esame e parere, alla competente Commissione Consiliare, dà la parola all'Assessore Carmine VALENTINO, il quale data per letta la proposta allegata alla presente sotto il n.1) con a tergo espressi i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, ne illustra brevemente il contenuto, dando, altresì, lettura del dispositivo della sentenza. Ulteriori puntualizzazioni vengono rese dal Dirigente del Settore Agriforeste, Arch.CUOCO.

Interviene il Consigliere MARCASCIANO il quale, pur affermando che ai sensi di legge c'è l'obbligo del riconoscimento trattandosi di sentenza esecutiva, rivolge, a nome del gruppo della Margherita, un invito al Dirigente competente affinché, con l'approvazione del prossimo Bilancio, venga portato all'attenzione del Consiglio il riepilogo di tutti i debiti fuori Bilancio per vedere la incidenza che gli stessi hanno sul Bilancio provinciale in generale. Il Consigliere DE CIANNI, pur dichiarandosi favorevole al riconoscimento, propone il rinvio al fine di consentire l'esame da parte della competente Commissione.

Il tutto come da resoconto stenografico allegato sotto il n. 2).

Si dà atto che sono usciti dalla sala i Consiglieri CAPOCEFALO- DAMIANO ALDO per cui i Consiglieri presenti sono 13.

Al termine nessun altro chiedendo di intervenire il Presidente pone ai voti per appello nominale la proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione, presenti 13 Consiglieri la proposta viene approvata all'unanimità.

Il Presidente propone che alla delibera testè approvata venga data la immediata esecutività che, messa ai voti per alzata di mano, riporta la medesima votazione.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto l'esito delle eseguite votazioni;

Visto i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n.267 riportati a tergo della proposta allegata sub 1);

DELIBERA

1. Procedere al riconoscimento degli importi di cui alla sentenza n.413/07 sopra descritta, quali debiti fuori bilancio ai sensi della lettera a) comma 1, art.194 del D.Lgs.vo n. 267/2000, quantificati in € 197.429,24 e di seguito specificati:
 - € 183.440,53 capitale
 - € 764,00 interessi presunti (dal 29-01-07 al 30-03-07)
 - € 13.224,71 spese di giudizio.
2. Provvedere alla copertura della spesa di € 197.429,24 con imputazione al Cap.9347 R del Bilancio 07 – Imp. NN. 1585 – 1587 – 1588 - 1802 del 1997 – 2311 del 1999 – 1539/97 – 1986/97 – 1988/97 – 1362/98 – 1369/98 – 1370/98 – 2002/98 – 1928/99 – 2243/99 – 2244/99 – 2309/99 – 2310/99.
3. Autorizzare il Dirigente del Settore Agricoltura-Alimentazione- Territorio Rurale e Forestale all'adozione dei provvedimenti consequenziali.
4. Dare alla presente immediata esecutività.

Al termine il Presidente toglie la seduta. Sono le ore 12,30.

Verbale letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Gianclaudio IANNELLA -

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- Geom. Donato AGOSTINELLI -

N. 166 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

BENEVENTO
IL MESSO 7 MAR. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MUOLLO)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 7 MAR. 2007 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D. n. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267.

li 26 MAR. 2007

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 26 MAR. 2007

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	il _____	prot. n. _____
X SETTORE AGRIFORESTE	il <u>1958</u>	prot. n. _____
X SETTORE FINANZA	il <u>35</u>	prot. n. _____
X SETTORE AGRIC. PAZ. LE	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____



PROVINCIA di BENEVENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori Bilancio – Sentenza Tribunale di Benevento n.413/2007- LENGUA Antonio c/ Provincia di Benevento.

L'ESTENSORE

L'ASSESSORE

IL CAPO UFFICIO

ISCRITTA AL N. 8

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. _____

Contrari N. _____

APPROVATA CON DELIBERA N. 9 del 28 FEB. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE

Su relazione ASSESSORE VALENTINO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

REGISTRAZIONE CONTABILE

IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
Art. 30 del Regolamento di contabilità

di L. 197.429,24

di L. 197.429,24

Cap. 9347 R

Cap. 9367 R

Progr. n. 1533/97 - 1362/98 - 1369/98 - 2002/98 - 1328/98 - 2309/99
1585/97 - 1587/97 - 1986/97 - 1802/97 - 2311/98 - 2310/98
1988/97 - 1588/97 - 1370/98 - 2243/98 - 2244/98

Progr. N. 1533/97 - 1362/98 - 1369/98 - 2002/98 - 1928/99 - 2309/99 - 2310/99
1585/97 - 1587/97 - 1986/97 - 1802/97 - 2311/99
1988/97 - 1588/97 - 1370/98 - 2243/99 - 2244/99

del 27.02.2007

Esercizio finanziario 2007

Esercizio finanziario 2007

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA'

IL CONSIGLIO

VISTO il rapporto prot.n. 4064 del 26-02-07 a firma del Dirigente del Settore Agricoltura – Alimentazione – Territorio Rurale e Forestale che di seguito si trascrive:

“”Premesso :

-che in data 16-2-07 Prto.n.1430, pervenuta a questo Settore il 20-02-07 ,il Dirigente dell'Avvocatura di questo Ente ha trasmesso la sentenza n. 413/07 del Tribunale Lavoro di Benevento,riguardante la controversia LENGUA ANTONIO c/ PROVINCIA di Benevento (All.1);

-che detta Sentenza, munita di formula esecutiva, condanna questo Ente al pagamento :

1) a titolo di risarcimento danno biologico,morale,invalidità temporanea e parziale – a favore di LENGUA Antonio, della somma di €.183.440,53, oltre interessi dalla data della Sentenza al soddisfo;

2) per spese processuali, a favore di LENGUA Antonio,della somma di e.9.604,00 oltre rimborso Forf.IVA e CAP;

Preso Atto della successiva comunicazione del Settore Avvocatura, prot.n.1501 del 22-02-07 (All.2), riguardante la quantificazione delle spese di giudizio per complessivi €.13.224,71 di cui €.216,09 per CAP ed €.2.204,12 per IVA;

SI PROPONE:

a)-di procedere al riconoscimento degli importi di cui alla sentenza n.413/07 sopra descritta ,**quali debiti fuori bilancio** ai sensi della lettera a) comma1, art.194 del D.Lg.vo n.267/2000 ,quantificati in €. 197.429,24 e di seguito specificati:

- €.183.440,53 capitale

- €. 764,00 interessi presunti (dal 29-1-07 al 30-03-07)

-€. 13.224,71 spese di giudizio.

b)-Di provvedere alla copertura della spesa di € 197.429,24 con imputazione al Cap. 9347 R del Bilancio 08 – IMP. NN:-.1585 -1587 -1588 -1802 del 1997 – 2311 del 1999 -1533/97-1886/97
1988/97-1362/98-1369/98-1370/98-2002/98-1928/99-2243/99-2244/99-2309/99-2310/99;

c)-Di autorizzare il Dirigente del Settore Agricoltura-Alimentazione-Territorio Rurale e Forestale all'adozione dei provvedimenti conseguenziali.



RITENUTO doversi procedere all'approvazione della su riportata proposta;

DELIBERA

a)-di procedere al riconoscimento degli importi di cui alla sentenza n.413/07 sopra descritta ,**quali debiti fuori bilancio** ai sensi della lettera a) comma1, art.194 del D.Lg.vo n.267/2000 ,quantificati in €. 197.429,24 e di seguito specificati:

- €.183.440,53 capitale
- €. 764,00 interessi presunti (dal 29-1-07 al 30-03-07)
- €. 13.224,71 spese di giudizio.

b)-Di provvedere alla copertura della spesa di € 197.429,24 con imputazione al Cap.9347 R del Bilancio 06 - IMP.NN.1585 -1587 -~~1588~~ -~~1802~~ del 1997 - 2311 del 1999-~~1539/97-1986/97~~
~~1988/97-1362/98-1369/98-1370/98-2002/98-1928/99-2223/99-2242/99-2309/99-2310/99;~~

c)-Di autorizzare il Dirigente del Settore Agricoltura-Alimentazione-Territorio Rurale e Forestale all'adozione dei provvedimenti conseguenziali.



PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appreso:

Qualora null'altro di diverso sia appreso indicato, il parere conclusivo è da intendersi

FAVOREVOLI


Oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi n. _____

facciate uniti.

Data _____

IL DIRIGENTE RESPONSABILE



Il responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE. LL.

FAVOREVOLE

Parere -----

CONTRARIO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE





PROVINCIA DI BENEVENTO

SETTORE AGRICOLTURA ALIMENTAZIONE TERRITORIO RURALE E FORESTALE

U.O. Amm/vo Forestazione

Prot. 4064 Del 28 FEB. 2007

Premesso :

-che in data 16-2-07 Prto.n.1430, pervenuta a questo Settore il 20-02-07 ,il Dirigente dell'Avvocatura di questo Ente ha trasmesso la sentenza n. 413/07 del Tribunale Lavoro di Benevento,riguardante la controversia LENGUA ANTONIO c/ PROVINCIA di Benevento (All.1);
-che detta Sentenza, munita di formula esecutiva, condanna questo Ente al pagamento :

1) a titolo di risarcimento danno biologico,morale,invalidità temporanea e parziale – a favore di LENGUA Antonio, della somma di €.183.440,53, oltre interessi dalla data della Sentenza al soddisfo;

2) per spese processuali, a favore di LENGUA Antonio,della somma di e.9.604,00 oltre rimborso Forf.IVA e CAP;

Preso Atto della successiva comunicazione del Settore Avvocatura, prot.n.1501 del 22-02-07 (All.2), riguardante la quantificazione delle spese di giudizio per complessivi €.13.224,71 di cui €.216,09 per CAP ed €.2.204,12 per IVA;

SI PROPONE:

a)-di procedere al riconoscimento degli importi di cui alla sentenza n.413/07 sopra descritta ,**quali debiti fuori bilancio** ai sensi della lettera a) commal, art.194 del D.Lg.vo n.267/2000 ,quantificati in €. 197.429,24 e di seguito specificati:

- €.183.440,53 capitale
- €. 764,00 interessi presunti (dal 29-1-07 al 30-03-07)
- €. 13.224,71 spese di giudizio.

b)-Di provvedere alla copertura della spesa di € 197.429,24 con imputazione al Cap. 9347 R del Bilancio 06 - IMP N.1585 -1587 -1645 -2196 del 1997 – 2311 del 1999

c)-Di autorizzare il Dirigente del Settore Agricoltura-Alimentazione-Territorio Rurale e Forestale all'adozione dei provvedimenti conseguenziali.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Arch. Elisabetta CUOCO

R.G. N.	4834/03
Sent. N.	413/07
Cron. N.	2696/07

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.4834 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2003, udienza di discussione del 29.01.2007, vertente

TRA

Lengua Antonio elettivamente domiciliato in Benevento alla p.zza Risorgimento n.13, presso lo studio dell'Avv. M. Truppi e V. Vallefucio, che lo rappresentano e difendono giusta procura a margine del ricorso

RICORRENTE

E

Provincia di Benevento, in persona del Dirigente dell'Avvocatura generale Avv. Vincenzo Catalano, elettivamente domiciliata in Benevento alla via Calandra, unitamente agli Avv.ti V. Catalano e C. Volpe, che la rappresentano e difendono giusta mandato a margine della comparsa di costituzione

RESISTENTE

CONCLUSIONI All'odierna udienza i procuratori delle parti concludono rispettivamente per l'accoglimento e per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 30.10.2003 Lengua Antonio esponeva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della Provincia di Benevento, con rapporto a tempo indeterminato, svolgendo mansioni di operaio idraulico forestale; di aver subito, in data 27.03.1998, un infortunio sul lavoro mentre svolgeva la propria attività lavorativa (raccolta della legna di potatura) insieme agli altri compagni presso la zona boschiva di Paduli c.da Acqua Fredda; che non era dotato di idoneo equipaggiamento e che, per tale ragione, cadeva rovinosamente riportando "Trauma cranico con frattura osso frontale sx. Frattura arcata zigomatica a sx. Ematoma fronto-orbitale sx F.L.C. cuoio capelluto. Distorsione e distrazione del ginocchio e della gamba"; che a seguito di tale infortunio subiva numerosi ricoveri; che solo nel marzo 2000 la Provincia forniva l'equipaggiamento imposto dalla legge; che in data 14.11.98, sottoposto a visita medica, veniva dichiarato idoneo a mansioni di scarso impegno psicofisico e, sulla base di tale valutazione, sospeso dall'attività lavorativa senza retribuzione; che, solo in data 07.06.99, veniva reintegrato; che,



stante il riconoscimento dell'occasione di lavoro, l'I.N.A.I.L. aveva erogato la rendita; che residuava in capo al datore di lavoro l'obbligo a risarcire il danno biologico, morale e per invalidità assoluta e relativa nonché a corrispondere le retribuzioni non erogate per il periodo 24.11.98\07.06.99, epoca dell'illegittima sospensione del lavoro stante la possibilità in capo all'Ente di adibire il lavoratore ad altre mansioni, anche inferiori.

Concludeva la condanna al risarcimento del danno di complessive €142.00,16 oltre interessi e rivalutazione o della somma a determinarsi, oltre al pagamento delle retribuzioni non corrisposte nel periodo di sospensione nonché interessi, rivalutazione e spese di lit, con distrazione.

Instaurato il contraddittorio, la Provincia di Benevento resisteva al ricorso chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Ammessa ed espletata prova testi, disposta ed espletata c.t.u., all'odierna udienza i procuratori delle parti illustravano le conclusioni come sopra evidenziate. All'esito il Giudice decideva la causa come da dispositivo di cui veniva data lettura in aula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

IL ricorso è fondato e dev'essere accolto.

Nel merito va evidenziato che la circostanza che la resistente abbia ottenuto il patteggiamento per non aver predisposto misure atte ad evitare l'infortunio in oggetto non preclude al Giudice civile la possibilità di verificare, utilizzando gli stessi atti di cui al giudizio penale, la sussistenza di tale responsabilità. Difatti nel nostro ordinamento vige il principio della completa autonomia e separazione fra giudizio penale e civile, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, comma 3, nuovo c.p.p. (azione promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado), da un lato, il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale e, dall'altro, il giudice civile deve procedere a un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità (civile) dedotti in giudizio (così Cassazione civile sez. lav., 27 febbraio 1996, n. 1501).

E nella specie, tra gli atti del giudizio penale vi sono le dichiarazioni rese dai colleghi di lavoro del Lengua, presenti sul luogo dell'infortunio, che appaiono particolarmente interessanti e genuine perché rese nell'immediatezza dei fatti. Dichiara Buccella Carlo (in data 27.03.1998 - giorno dell'infortunio), che si era recato, insieme a

Festa Amento e Lengua Antonio, in Paduli alla c.da Acqua Fredda per eseguire un lavoro di pulitura del bosco e verifica del profilo ambientale in esecuzione di disposizioni impartite dall'Ente provinciale di Benevento; Dichiarò, altresì, che – verso le 10.30 – il Lengua si allontanava di circa mt.150 perché aveva visto una catasta di legna da rimuovere e dopo circa 15 minuti sentivano le sue urla di dolore e, accorsi in aiuto, lo trovavano in fondo ad una scarpata con il viso intriso di sangue.

Analoghe dichiarazioni sono state rese, in sede di assunzione di prova testimoniale, nel presente giudizio. Difatti Buccella Carlo, ascoltato come teste, ha confermato quanto già dichiarato ai Carabinieri nell'immediatezza del fatto, circa le modalità dell'infortunio.

Quanto alle ulteriori dichiarazioni testimoniali raccolte, vedi Castellucci Antonio e Giallonardo Vincenzo, le stesse, pur se di segno diverso, appaiono totalmente inconsistenti. Difatti i testi affermano che il Lengua si era allontanato dal luogo di lavoro ingiustificatamente. Tale versione dei fatti appare totalmente illogica ed incongrua perché fondata sul presupposto secondo il quale il Lengua non avrebbe rispettato la specifica indicazione fornita dall'Ente in ordine al luogo di lavoro, allontanandosi per motivi personali. Tale prospettazione cozza totalmente con la tipologia di lavoro svolta dagli operai che consisteva nella raccolta della legna da potatura all'interno di un bosco e che, per sua natura, non appare compatibile con un cantiere delimitato. Appare evidente che, all'interno di un bosco di discreta estensione, impartire l'ordine di eseguire un lavoro di pulizia (e quindi di raccolta della legna) implica la necessità di numerosi spostamenti degli operai ad esso preposti che devono ricercare il materiale di risulta da raccogliere.

Risulta totalmente contrario a logica, sostenere che un tale lavoro fosse circoscritto ad un perimetro ben determinato (ma non delimitato) e che l'allontanamento di uno degli operai (giustificato dalla raccolta della legna), non fosse riconducibile al lavoro svolto.

Ne consegue che, pacificamente, va riconosciuta l'occasione di lavoro – come del resto già fatto dall'I.N.A.I.L., che ha provveduto al riconoscimento della rendita.

Peraltro, dalla prova per testi, è emerso che la fornitura dell'equipaggiamento antinfortunistico al personale risaliva al 99\2000 cioè ad epoca ben successiva all'infortunio (V. Cecere Nicola). E, del resto, tale circostanza emerge, sia pure per implicito, dalle stesse deduzioni della resistente sul punto, contenute nella comparsa di risposta, laddove si sostiene che la carenza di tale

equipaggiamento non possa essere posta in rapporto causale con l'infortunio.

Ciò posto è pacifico che in ipotesi di infortunio sul lavoro, una volta accertata la mancata adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure di sicurezza imposte dal d.P.R. n. 164 del 1956, va ritenuta la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c., con conseguente obbligo di risarcimento del danno biologico, indipendentemente dall'eventuale concorso di colpa del lavoratore infortunato, posto che la possibilità di concorrenti condotte colpose degli addetti è una delle principali ragioni della rigidità della normativa antinfortunistica di riferimento.

E, nella specie, il dipendente ha fornito adeguata prova in ordine alle modalità in cui è avvenuto l'infortunio ed alla causazione di esso per fatto colposo del datore (violazione di regole di sicurezza specifiche o anche solo generiche). Infatti, mentre per il danno da infortunio sul lavoro coperto dall'assicurazione Inail il dipendente è esonerato da ogni dimostrazione, bastando ai fini della risarcibilità l'esistenza del nesso lavoro - infortunio, per il danno biologico del quale risponde il datore di lavoro occorre dimostrare che il datore è specificamente e direttamente responsabile di esso.

Pertanto il risarcimento del danno corrisposto dall'Inail, ai sensi dell'art. 10 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, non copre l'intera area dei danni risarcibili, ma solo le menomazioni alla capacità lavorativa. Da tale indennità sono ancora esclusi il danno biologico e i danni morali con riferimento agli infortuni intervenuti in epoca antecedente al 2000, in relazione ai quali residua l'obbligo del risarcimento in capo ai responsabili dell'infortunio.

E tanto a seguito della interpretazione data dalla sentenza n. 485 del 1991 della Corte costituzionale, secondo la quale il lavoratore è comunque titolare di azione nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento in via autonoma (e non residuale) del danno biologico conseguente ad infortunio.

Difatti il danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica del soggetto, è diverso ontologicamente sia dal cosiddetto danno morale sia dal danno da mancato reddito in dipendenza della perdita o diminuzione della capacità lavorativa. Esso è dunque autonomamente valutabile, ma non può influire sul riconoscimento della rendita da inabilità permanente in favore del lavoratore infortunato, dovendo questa essere calcolata con riguardo al grado di diminuzione dell'attitudine al lavoro (generica) secondo i criteri previsti dall'art. 78 del d.P.R. 30 giugno

1965 n. 1124. Infatti, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e' finalizzata al risarcimento di tale perdita o diminuzione e non al risarcimento del danno inteso nella piu' ampia nozione di cui agli art. 2043 e ss. c.c., rispetto al quale sussiste la responsabilita' del datore di lavoro, non esonerato dalla copertura assicurativa (correlata unicamente alla menomazione dell'attitudine lavorativa), sempreche' sia fornita la prova del comportamento colposo dello stesso o di suoi sottoposti in relazione all'infortunio (così Cassazione civile sez. lav., 4 ottobre 1994, n. 8054)

Tale danno, tenuto conto delle risultanze della c.t.u. che questo Giudice ritiene di condividere perché logica, coerente, non affetta da vizi e non oggetto di alcuna contestazione, va quantificato in gg.80 di I.T.A. e gg.80 di I.T.P. oltre a postumi permanenti nella misura del 38\40%.

Ciò posto dev'essere liquidato, quanto al danno biologico, tenuto conto che il ricorrente all'epoca dei fatti aveva poco meno di 48 anni, ed attribuendo al punto di invalidità il valore di €3374, un importo, all'attualità, pari a €131.617 applicando postumi permanenti nella misura del 39%. Quanto all'invalidità temporanea totale e parziale la stessa dev'essere liquidata in €5300,8 pari a €66,26 per ogni giorno di totale (gg.80) e in €2.650,4 pari a €33,13 per ogni giorno di parziale (gg.80). Quanto al danno morale lo stesso va liquidato in via equitativa in un terzo del danno biologico e quindi in €43.872.

Ne consegue che la Provincia resistente dev'essere condannata per i titoli di cui innanzi al pagamento di complessivi €183.440,53, già all'attualità, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo.

Venendo, invece, alla domanda di pagamento delle retribuzioni non percepite nel periodo di sospensione dal lavoro, rileva questo Giudice che, in ipotesi di sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni lavorative, la violazione del cd. Patto di dequalificazione, quale unico mezzo per conservare il posto di lavoro, va comunque provata dal lavoratore in presenza di deduzioni del datore in ordine all'insussistenza di altre mansioni - sia pure inferiori - compatibili con lo stato di salute (così Cass. 05.08.2000 n.10339). E, nella specie, appare evidente che le mansioni svolte dagli operai forestali sono sostanzialmente analoghe e, perciò stesso, tutte incompatibili con lo stato di salute del ricorrente. Né quest'ultimo ha adempiuto all'onere probatorio su di lui gravante, indicando la natura e qualità delle mansioni, a suo giudizio, compatibili con lo stato di salute.

Per il principio della soccombenza dev'essere condannato al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in

dispositivo.

La presente sentenza è esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Lengua Antonio in data 30.10.2003 nei confronti della Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) condanna la Provincia al pagamento, a titolo di risarcimento danno biologico, morale, invalidità temporanea assoluta e parziale, in favore di Lengua Antonio di €183.440,53, già all'attualità, oltre interessi dalla presente sentenza al soddisfo;

2) condanna la resistente al pagamento in favore di Lengua Antonio delle spese processuali che liquida in complessive €9.604,00 di cui €3.326,00 per diritti ed €6.178,00 per onorari, oltre rimb. Forf. I.V.A. e C.A.P., con distrazione.

Così deciso in Benevento il 29.01.2007

Il Giudice


(Dott.ssa Claudia Chiariotti)



Il Canc. Nere (C1)
CORSO Giovambattista

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 29.02.07
Il Collaboratore di Cancelleria

E' copia conforme all'originale
Benevento il 26.02.07



PROVINCIA DI BENEVENTO

AVVOCATURA PROVINCIALE

All. 2)

Direzione
PS Pel - PNF

PROT. N. 508

Benevento 22.2.07

AL DIRIGENTE SETTORE AGRICOLTURA

SEDE

Oggetto: Lengua Antonio c/ A.P.

Facendo seguito alla nota prot. 1430 del 16/2/07 si comunica che ai fini della predisposizione della proposta di delibera di C.P. per debito fuori bilancio di cui alla sentenza Trib. Lav. Bn n. 413/07 le somme di condanna per spese di giudizio sono pari a complessivi € 13.224,71 di cui € 216,09 per CPA e € 2.204,12 per IVA.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA
Avv. Vincenzo Catalano

U.O. ANNO 2007
OFFICINA A Q.M.A.
DEI CONSIGLIERI

SETTORE AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE	
PROTOCOLLO	
N. _____	3781
Del _____	22 FEB 2007



PROVINCIA DI BENEVENTO

AVVOCATURA PROVINCIALE

All. 1)

PROI. N. 1430

Direzione
R. S. Pol. 1111

Benevento 16.2.07

x Cartella
urgente
debiti fuori bilancio
20.2.07
Duce

- e.p.c.
- Al Dirigente Settore Agricoltura
 - Al Presidente
 - Al Presidente del Consiglio
 - Al Presidente Revisore dei Conti
 - Al Segretario Generale
 - Al Dirigente Settore Finanza
- LORO SEDE**

Oggetto: Riconoscimento debiti fuori bilancio – Sentenza Tribunale di Benevento n,413/07.

Si comunica che in virtù della sentenza n. 413/07 del Tribunale Lavoro di Benevento allegata in copia questa Amministrazione deve procedere al riconoscimento di debito fuori bilancio nei termini di cui all'art. 153 co. 6 D.lvo 267/00.

Per tali motivi il Dirigente Settore Agricoltura dovrà provvedere, di concerto con lo scrivente alla predisposizione di proposta di delibera Consiliare in tal senso.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA
Avv. Vincenzo Catalano

U.O. ANNO B. 2007
FRANCO
x DIRETTORIO
R. 22-2-07
M.

SETTORE AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE	
PROTOCOLLO	
N.	3511
Del	20 FEB 2007